

## COMMISSIONE XI

## LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CXXVI.

## SEDUTA DI VENERDÌ 22 NOVEMBRE 1957

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1335
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori ( <i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i> ). (2888) . . . . .	1335
PRESIDENTE . . . . .	1335, 1336
GITTI, <i>Relatore</i> . . . . .	1336
MAGLIETTA . . . . .	1336
BETTOLE . . . . .	1336
RAPELLI . . . . .	1336
REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	1336
LIZZADRI . . . . .	1340
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
GRAZIOSI e BUTTÈ: Istituzioni degli Enti nazionali di previdenza ed assistenza dei veterinari (1630) . . . . .	1340
PRESIDENTE . . . . .	1340, 1343
BUTTÈ, <i>Relatore</i> . . . . .	1340
DI MAURO . . . . .	1340
ZACCAGNINI . . . . .	1341
MAGLIETTA . . . . .	1341
DE MARZI FERNANDO . . . . .	1342
CHIAROLANZA . . . . .	1342, 1343
LIZZADRI . . . . .	1342, 1343
REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	1343

	PAG.
<b>Sull'ordine dei lavori:</b>	
RAPELLI . . . . .	1343
DI MAURO . . . . .	1343
LIZZADRI . . . . .	1344
ZACCAGNINI . . . . .	1344
PRESIDENTE . . . . .	1344
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1344

## La seduta comincia alle 9,10.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

## Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Sabatini e Mastino Del Rio.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (2888).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, in una precedente seduta venne iniziato l'esame di detto disegno di legge approvato dal Senato, esame che poi fu interrotto per demandare ad un Comitato ristretto il compito di rivedere alcune norme in esso contenute, sulle quali la nostra Commissione non riteneva opportuno concordare. Il Comitato ristretto ha predisposto, pertanto, un nuovo testo sul quale l'VIII Commissione trasporti si è già pronunciata con parere favorevole.

L'onorevole Gitti, Relatore, ha facoltà di riferire sui lavori svolti dal Comitato e sulle conclusioni cui il medesimo è giunto.

**GITTI, Relatore.** Sarò rapidissimo. Il Comitato ristretto, tenuto debito conto delle osservazioni fatte durante la discussione in Commissione, ha provveduto a predisporre il testo sottoposto oggi al nostro esame, testo che non differisce di molto da quello già approvato dal Senato. Le modifiche ritenute opportune riguardano solo tre articoli: l'articolo 2, al quale sono state aggiunte le parole « salvi i casi regolati dal successivo articolo 3 »; l'articolo 3, per il quale viene proposto un testo sostitutivo e l'articolo 6, al quale sono state aggiunte le parole « una aliquota non inferiore al » alla prima riga dell'alinea f), mentre l'alinea g), riguardante il periodo di tempo occorrente al lavoratore per prendere servizio fuori della normale residenza o per rientrare in residenza dopo la cessazione dal servizio, è stata soppressa.

Si è cercato in effetti di andare incontro alle richieste avanzate dalle associazioni sindacali dei lavoratori interessati, tenendo conto che, contrattualmente o per normale prassi, esistono già dei trattamenti che vanno oltre le percentuali previste dal provvedimento in esame.

Le modifiche che il Comitato ristretto sottopone all'approvazione della Commissione tendono quindi a non intaccare le condizioni di miglior favore già acquisite. Vi è da augurarsi che esse vengano accolte anche dal Senato, al quale il provvedimento deve tornare, affinché la legge tanto attesa possa essere quanto prima varata, con soddisfazione della categoria di lavoratori interessata.

**MAGLIETTA.** Debbo dichiarare che concordo con quanto è stato detto dal Relatore, anche perché come componente del Comitato ristretto, ho contribuito alla stesura delle modifiche accennate. Debbo tuttavia far presenti due considerazioni. Una riguarda le sollecitazioni pervenute dal Ministero dei trasporti per certe situazioni da rivedere e per talune esigenze manifestate dalle categorie interes-

sate; all'uopo si è debitamente discusso e si è cercato di apportare il minimo di modifiche possibili, e comunque quelle ritenute indispensabili in base ad un esame obiettivo dei fatti, allo scopo di evitare delle eventuali interpretazioni errate o addirittura assurde. La seconda considerazione riguarda invece le associazioni sindacali di categoria dei lavoratori, le quali hanno fatto presente che il testo del provvedimento, anche con le modifiche proposte dal Comitato ristretto, non è del tutto perfetto; comunque, esse lo accettano come un primo passo verso la sistemazione della materia.

**BETTOLI.** Concordo con quanto hanno detto gli onorevoli Gitti e Maglietta. La maggiore attenzione del Comitato ristretto è stata volta all'articolo 3 riguardante il lavoro straordinario, articolo che è stato modificato nella maniera migliore. Questo, allo scopo di superare le eventuali riserve da parte del Ministero dei trasporti. Io mi dichiaro soddisfatto del progetto di legge così come risulta formulato ed auspico che esso venga rapidamente approvato anche dal Senato, onde diventi quanto prima operante.

**RAPELLI.** Credo che il Comitato ristretto abbia fatto un buon lavoro. Mi pare che le modifiche proposte rendono il provvedimento ragionevole, soprattutto in considerazione della particolare natura del servizio che il personale cui si riferisce è chiamato a svolgere. Ora non rimane che augurarsi l'intervento futuro di accordi sindacali, tendenti ad assicurare ai lavoratori interessati condizioni ancora più aderenti alla quantità ed alla qualità del loro lavoro. La legge è sempre un punto di partenza, essa non può e non deve essere considerata punto di arrivo; l'azione sindacale deve completare l'opera del legislatore anche per evitare che si creino dannose confusioni o sperequazioni.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**REPOSSI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Il Governo accetta le modifiche proposte dal Comitato ristretto al testo del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Do lettura degli articoli che non essendosi osservazioni od emendamenti porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

Le disposizioni sulla limitazione dell'orario di lavoro contenute nel regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, nel relativo regola-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1957

mento, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e nella legge 30 ottobre 1955, n. 1079, si applicano anche al personale non viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto dei viaggiatori.

(È approvato).

## ART. 2.

La durata del lavoro effettivo del personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori non può eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato

La durata del lavoro effettivo del personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori non può eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, salvi i casi regolati dal successivo articolo 3.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

## ART. 3.

L'esecuzione del lavoro straordinario che non abbia carattere meramente saltuario è vietata per il personale di cui al precedente articolo 2, salvi i casi di eccezionali esigenze di servizio e di impossibilità da parte dell'azienda di farvi fronte attraverso l'assunzione di altri lavoratori.

Il lavoro straordinario, nei casi consentiti ai sensi del comma precedente, non può superare le due ore al giorno con un massimo di 12 ore settimanali, e della sua effettuazione l'azienda deve fare denuncia all'Ispettorato del lavoro e all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competenti per il territorio, entro 48 ore dall'inizio, indicando i motivi che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario e quelli che hanno impedito l'assunzione di altri lavoratori.

L'Ispettorato del lavoro può ordinare la cessazione o la limitazione del lavoro straordinario quando ritenga che non sussistano le condizioni richieste dal primo comma.

L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, oltre al pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro, anche il versamento, a carico della impresa ed a favore del Fondo per la disoccu-

pazione, di una ulteriore somma pari al 15 per cento della retribuzione relativa alle ore straordinarie compiute.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato.

L'esecuzione del lavoro straordinario che non abbia carattere meramente saltuario è vietata per il personale di cui al precedente articolo 2, salvi i casi di speciali esigenze di esercizio derivanti dalle caratteristiche delle linee e dalla provata difficoltà dell'azienda di farvi fronte attraverso l'assunzione di altri lavoratori.

Il lavoro straordinario, nei casi consentiti ai sensi del comma precedente, non può superare le due ore al giorno con un massimo di 12 ore settimanali. La sua esecuzione deve essere denunciata all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed all'Ispettorato del lavoro, competenti per territorio, entro 48 ore dall'inizio, indicando i motivi che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario.

L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, il pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

## ART. 4.

Si considera notturno il lavoro effettuato, in tutto o in parte, dalle ore 22 alle ore 5.

(È approvato).

## ART. 5.

Al personale viaggiante non può essere richiesto un servizio continuativo di guida superiore alle ore 5.

Non è consentita la ripresa del servizio di guida ove non sia trascorso un intervallo di almeno un'ora.

Qualora durante la guida si verificano per esigenze di servizio interruzioni non superiori a 30 minuti primi, due di esse devono calcolarsi ai fini della durata massima del periodo continuativo di guida stabilito nel primo comma.

Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano al personale di guida dei servizi a breve percorso ed a frequenti corse, quando le soste ai capilinea siano di durata superiore ai 15 minuti primi.

(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1957

## ART. 6.

Si computa come lavoro effettivo per il personale viaggiante:

a) il tempo occorrente per la preparazione dell'autoveicolo, computato dal momento in cui il lavoratore è obbligato a presentarsi in servizio per approntare ed rendere in consegna l'autoveicolo, a quello in cui è autorizzato a lasciarlo, incluse le soste di durata non superiore a 30 minuti;

b) il tempo in cui è richiesta la presenza del lavoratore sull'autoveicolo per essere pronto a partire e quello impiegato in autorimessa o durante il viaggio per qualsiasi lavoro di accudienza, manutenzione e riparazione dell'autoveicolo;

c) il tempo impiegato per la guida ed il periodo durante il quale il lavoratore è comandato a disposizione dell'azienda,

d) il tempo impiegato in prestazioni accessorie:

1°) per i lavori concernenti la compilazione dei fogli di servizio, il versamento dell'incasso, il controllo dei biglietti ed altri lavori simili;

2°) per il carico e scarico dei bagagli e delle merci e per la posta;

e) il tempo dovuto a ritardi giustificati da causa di forza maggiore;

f) il 12 per cento del periodo di tempo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori residenza, e senz'altro obbligo per esso che quello nella reperibilità, ed escluso il periodo di riposo giornaliero di cui all'articolo 7.

g) il 12 per cento del periodo di tempo occorrente al lavoratore per prendere servizio fuori della normale residenza o per rientrare in residenza dopo la cessazione dal servizio.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato

Si computa come lavoro effettivo per il personale viaggiante:

a) il tempo occorrente per la preparazione dell'autoveicolo, computato dal momento in cui il lavoratore è obbligato a presentarsi in servizio per approntare e prendere in consegna l'autoveicolo, a quello in cui è autorizzato a lasciarlo, incluse le soste di durata non superiore a 30 minuti;

b) il tempo in cui è richiesta la presenza del lavoratore sull'autoveicolo per essere pronto a partire e quello impiegato in autorimessa o durante il viaggio per qualsiasi lavoro di accudienza, manutenzione e riparazione dell'autoveicolo;

c) il tempo impiegato per la guida ed il periodo durante il quale il lavoratore è comandato a disposizione dell'azienda,

d) il tempo impiegato in prestazioni accessorie:

1°) per i lavori concernenti la compilazione dei fogli di servizio, il versamento dell'incasso, il controllo dei biglietti ed altri lavori simili;

2°) per il carico e scarico dei bagagli e delle merci e per la posta;

e) il tempo dovuto a ritardi giustificati da causa di forza maggiore;

f) una aliquota non inferiore al 12 per cento del periodo di tempo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori residenza, e senza altro obbligo per esso che quello della reperibilità, ed escluso il periodo di riposo giornaliero di cui all'articolo 7;

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

## ART. 7.

Nel corso di un periodo di 24 ore, considerato dall'inizio della giornata lavorativa, il personale viaggiante deve beneficiare di un riposo ininterrotto, la cui durata media, computata su un periodo non eccedente le 4 settimane, non deve essere inferiore a 11 ore, a condizioni:

a) che la durata del riposo giornaliero, preso isolatamente, non sia in alcun caso inferiore a 9 ore;

b) che il riposo settimanale non sia preso in considerazione nel calcolo della media di cui al primo comma.

I periodi di riposo di cui al comma precedente possono essere ridotti ad un minimo di durata non inferiore a 9 ore nel caso in cui le operazioni e i servizi di trasporto comportano una interruzione di lavoro di almeno due ore o due interruzioni ciascuna non inferiore ad un'ora oppure se vi siano due conducenti a bordo del veicolo e se questo è attrezzato in modo da permettere ad uno dei conducenti di riposare disteso durante il viaggio.

Durante il periodo di riposo e le interruzioni di cui ai commi precedenti il personale viaggiante deve essere lasciato libero da qualunque servizio e non deve essere tenuto a restare sul veicolo o presso di esso, sempreché da parte sua siano state adottate le precauzioni necessarie allo scopo di garantire la sicurezza del veicolo e del relativo carico.

(È approvato).

## ART. 8.

Il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore da usufruire nella sua residenza e senza pregiudizio del riposo continuato giornaliero e delle ferie stabilite dai contratti di lavoro.

Il riposo settimanale deve normalmente usufruirsi di domenica, fatta eccezione per il personale viaggiante per il quale cade nel giorno stabilito dal turno.

È consentito il cumulo di due riposi settimanali consecutivi quando sia reso necessario dalle esigenze del servizio o vi sia accordo fra le parti.

(È approvato).

## ART. 9.

Nei casi di forza maggiore, di intemperie, accidenti o circostanze eccezionali, il personale può essere tenuto a prestare la propria opera dopo il limite di tempo stabilito dal precedente articolo 7, purché l'eccedenza della prestazione gli sia retribuita come lavoro straordinario o compensata con equivalente periodo di riposo.

Del prolungamento in tali casi del periodo lavorativo giornaliero, l'azienda deve fare denuncia all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e all'Ispettorato del lavoro, competente per territorio.

(È approvato).

## ART. 10.

Le aziende esercenti devono affiggere i turni di servizio negli uffici, nelle autostazioni, nei depositi e nelle officine in modo che il personale ne possa prendere conoscenza.

(È approvato).

## ART. 11.

Per le controversie relative all'applicazione delle presenti disposizioni è data facoltà al personale di ricorrere in via amministrativa all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competente per territorio, il quale, sentite le parti, di concerto con l'Ispettorato regionale del lavoro, decide definitivamente.

(È approvato).

## ART. 12.

La vigilanza per l'applicazione delle presenti disposizioni è esercitata, anche disgiun-

tamente, dagli Ispettorati del lavoro e dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

(È approvato).

## ART. 13.

Le contravvenzioni alla presente legge devono risultare da apposito processo verbale, firmato dall'esercente dell'azienda o da un suo rappresentante o da chi ha la direzione o la sorveglianza del lavoro.

In esso devono essere indicati i dati di fatto costituenti le infrazioni, il numero delle persone occupate nell'impianto o nell'autolinea alle quali si riferisce la contravvenzione e tutte le altre informazioni necessarie per il giudizio sulla contravvenzione. Devono essere pure inserite in esso le dichiarazioni che riporterà di far presente, nel proprio interesse, l'esercente o il rappresentante o il suo direttore. Se costoro si rifiutano di firmare il processo verbale, ne viene fatta menzione indicandone le ragioni.

Il funzionario o l'agente che ha elevato contravvenzione trasmette il processo verbale all'Autorità giudiziaria competente e ne comunica copia entro cinque giorni al Capo dell'Ispettorato del lavoro ed al Capo dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competenti per territorio.

(È approvato).

## ART. 14.

Chiunque contravviene alle norme della presente legge concernenti il personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 15.000 per ciascun lavoratore, occupato nell'azienda, al quale la contravvenzione si riferisce.

In caso di recidiva specifica, il Ministro dei trasporti, anche su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può pronunciare la decadenza della concessione ed incamerare la cauzione, quando il concessionario non ottemperi alla diffida rivoltagli dall'Autorità concedente di eliminare, entro il termine massimo di 30 giorni, le inosservanze che hanno dato luogo alla condanna.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1957

LIZZADRI. Ho chiesto la parola per dichiarazione di voto. Esprimo il mio compiacimento al Comitato ristretto per il lavoro svolto ed un elogio alla Commissione per avere approvato, così, un altro provvedimento in favore dei lavoratori, provvedimento che si aggiunge ai numerosi altri varati nel corso dell'attuale legislatura.

Il disegno di legge da noi approvato può essere considerato un vero e proprio contratto di lavoro ed io, in qualità di organizzatore sindacale, non sono affatto dispiaciuto che sia avvenuto così. Mi compiacio, anzi, che in determinate situazioni, là dove non può arrivare l'organizzazione sindacale arrivi il Parlamento. Va ad onere e merito del Parlamento stesso, e in modo particolare della nostra Commissione, l'aver approvato il disegno di legge che segna, ripeto, un'altra tappa del lungo e proficuo lavoro dell'attuale legislatura.

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Graziosi e Buttè: Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari. (1650).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Graziosi e Buttè: « Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, in una precedente seduta rimase stabilito di demandare ad un Comitato ristretto il compito di formulare un nuovo testo che tenesse conto delle osservazioni emerse nel corso della discussione.

L'onorevole Buttè ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato.

BUTTÈ, *Relatore*. Mi riallaccio a quanto è stato esposto nella precedente seduta per affermare, anzitutto, il gradimento espresso dalla categoria dei veterinari al nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto. La categoria dei veterinari è rimasta fino ad oggi estranea in modo totale al sistema di sicurezza sociale che assicura la tutela assistenziale e previdenziale dei lavoratori. Lo spirito della proposta di legge e le norme in essa contenute si inquadrano nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

La differenza principale fra il testo originario della proposta di legge e il testo predisposto dal Comitato ristretto consiste nella precisazione delle prestazioni da erogare, prestazioni che non sono estese ai familiari data

un'altra particolare esigenza della categoria. È inteso infatti che ogni possibile provento debba essere accantonato allo scopo di costituire un fondo, atto, in futuro, alla erogazione di una pensione. Questo è infatti il traguardo finale che si prefigge la categoria. Essa, invero, presenta degli aspetti particolari per quanto concerne i liberi professionisti, i quali non essendo assoggettati ad alcun contratto di lavoro, hanno, in un certo senso, una specie di aleatorietà nella loro occupazione, per cui in vecchiaia, potrebbero anche trovarsi sprovvisti. Altra questione, pure risolta, è quella riguardante i veterinari che prestano servizio in amministrazioni pubbliche. Data l'assistenza che essi già ricevono dalla I.N.A.D.E.L., era sorto il quesito se la erogazione delle prestazioni dovesse spettare a detto Istituto, oppure all'istituendo E.N.P.A.V. Poiché il provvedimento in esame è basato sulla mutualità, dal punto di vista pratico il veterinario si avvarrà dei servizi che meglio riterrà confacenti al suo caso, non sottraendosi però al versamento delle quote previste per la nuova assicurazione, onde non nuocere ai colleghi che non possono usufruire come lui delle prestazioni I.N.A.D.E.L.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi hanno potuto constatare, il nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto presenta notevoli modifiche rispetto al testo originario della proposta di legge, in special modo per quanto riguarda gli articoli 2 e 3. L'articolo 2 enuncia infatti una serie di prestazioni possibili per gli iscritti all'istituendo E.N.P.A.V., lasciando però la determinazione concreta delle medesime ad una decisione degli organi dell'Ente, che agiranno secondo le possibilità economiche dell'Ente stesso. L'articolo 3 stabilisce la misura del contributo per il primo esercizio, e prevede per gli esercizi futuri una certa variabilità in base alle esigenze di gestione.

Naturalmente, le eventuali variazioni dovranno essere stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente.

DI MAURO. Desidero esprimere una obiezione di carattere generale. Ancora una volta noi ci troviamo a risolvere questioni previdenziali e assicurative con un provvedimento a carattere parziale, e non ci decidiamo invero a riordinare la materia nei suoi aspetti generali. Mentre sono state presentate al Parlamento delle proposte di legge tendenti ad affrontare il problema in modo più organico:

mentre si vorrebbe cercare addirittura la maniera per sopprimere i vari organismi a carattere particolare, onde pervenire ad un ordinamento unico, ebbene, anziché procedere su questa strada, ci mettiamo ad approvare un altro provvedimento che ha lo scopo di istituire un nuovo Ente autonomo di previdenza e assistenza.

Ciò premesso, è innegabile comunque che il problema dei veterinari esiste e che deve essere affrontato; perciò, considerato che non lo si può risolvere nella maniera preferita e desiderata, esaminiamo pure il testo che ci sottopone il Comitato ristretto. Debbo tuttavia fare alcune osservazioni di merito. È vero che non si sono avuti elementi sufficienti a dare un giudizio completo sulle prestazioni da erogare e sugli oneri derivanti agli iscritti, è vero che le contribuzioni calcolate in ragione di lire 1.000 mensili per ogni iscritto almeno per il primo esercizio, sono rilevanti; ma è anche vero, per lo meno a mio giudizio, che esse non potranno bastare a coprire l'onere per le prestazioni previste dall'articolo 2. Il numero dei veterinari è, infatti, piuttosto limitato e gli introiti, pertanto, non potranno essere molto elevati. Con un numero di 7.500 veterinari, quanti sono attualmente, ed ammesso che tutti si iscrivano all'Ente, si potrà avere un incasso annuo di 90 milioni, ma l'Ente non deve far fronte solo alla erogazione delle prestazioni, deve provvedere anche a tutte le spese di gestione.

Basta soffermarsi sulle cinque prestazioni previste dall'articolo 2 per rendersi conto che l'Ente non potrà fare molto con i 90 milioni. Fra l'altro, ho notato che viene istituita un'indennità di lire un milione in caso di morte di un iscritto; ora, poniamo ad esempio, che, per disgrazia, i decessi salgano a dieci o a venti nel corso dell'anno: è evidente che le disponibilità del fondo si assottiglierebbero a tal punto da non bastare più per l'erogazione delle altre prestazioni. Io ritengo, quindi, che la cifra di lire 1.000 mensili sia stata citata così, tanto per precisarne una, per cui il terzo comma dell'articolo 3 che prevede la variazione delle contribuzioni dovrà entrare subito in funzione per portare negli anni successivi le contribuzioni dei veterinari a somme ben più elevate.

Seconda osservazione: è prevista la creazione di una Assemblea nazionale, che poi è quella cui spetta, in definitiva, ogni decisione, la quale dovrebbe essere composta dai presidenti degli Ordini provinciali dei veterinari. A me tale composizione non sembra giusta, né democratica; dato infatti che sa-

ranno i presidenti degli Ordini provinciali a riunirsi in Assemblea nazionale, è chiaro che, da questa, le minoranze rimarranno totalmente escluse.

Penso pertanto che dovrebbe essere riveduta la formulazione dell'articolo 5 e di quelli successivi in modo da consentire anche alle minoranze di essere presenti all'Assemblea nazionale.

ZACCAGNINI. Premetto che sono d'accordo sulle modifiche apportate al testo originario dal Comitato ristretto. Quanto alla questione di carattere generale sollevata dall'onorevole Di Mauro, desidero fare osservare che, nella fattispecie, si tratta di favorire la creazione di un Ente avente un particolare carattere di spontaneità e mutualità. Ritengo, quindi, che dal punto di vista generale la proposta di legge sia senz'altro da approvare.

Anche per quanto concerne le questioni particolari, non ritengo vi siano motivi di perplessità. Il problema della insufficienza o meno del rapporto fra oneri e prestazioni, è anch'esso relativo, perché la struttura della proposta di legge è tutta imperniata sull'autocontrollo e sull'autodisciplina della categoria interessata. Basterà quindi incominciare, perché poi, sulla base del bilancio consuntivo, sia per quanto riguarda le erogazioni, sia per quanto concerne gli oneri per la categoria, si potranno stabilire, per gli esercizi futuri, delle contribuzioni diverse che adegueranno le spequazioni fra le entrate e le uscite. Mi pare che, trattandosi di pagare di tasca propria, ci sia ogni garanzia. Noi diamo infatti ad una categoria di professionisti uno strumento legislativo che le consenta di agire con volontaria e libera mutualità.

Circa poi la questione sollevata in merito alla composizione dell'Assemblea nazionale, debbo dire che, francamente, non comprendo come si possa alludere a delle minoranze. Esiste, a mio avviso, una categoria, quella dei veterinari, che nell'Assemblea nazionale è rappresentata dai presidenti degli Ordini regolarmente eletti dai veterinari stessi.

MAGLIETTA. C'è un fatto importante, sul quale mi permetto richiamare tutta l'attenzione degli onorevoli colleghi. Per le altre organizzazioni o Enti da noi a suo tempo creati, noi ci trovammo di fronte a più vaste categorie, per cui molto giustamente provvedemmo ad istituire anche gli organismi provinciali. Nel caso attuale, si tratta invece di una categoria con un numero di componenti assai limitato, orbene, io comprendo come per essa basti la istituzione di un organismo nazionale, giacché sarebbe inutile ed oneroso, dal punto

di vista amministrativo, creare un doppione; tuttavia non posso fare a meno di temere che la cosa dia adito ad inconvenienti. Noi creiamo in realtà un Ente rappresentativo, un ente quasi finto agli effetti pratici. Colui, infatti, che deve rivolgere qualche protesta o fare qualche osservazione sull'assistenza medica che gli viene elargita, a chi si rivolge normalmente? Non già all'Ente nazionale cui è iscritto, bensì al presidente provinciale dell'Ente stesso. Ma, nel caso che ci interessa, mancando l'organismo provinciale, cosa ne consegue? È chiaro, perciò, senza la minima intenzione di fare considerazioni di carattere politico, che noi stiamo dando vita, praticamente, ad un Ente finto. Io darò, pertanto il mio voto al testo proposto dal Comitato ristretto, ma desidero che rimanga questa mia obiezione: noi creiamo un Ente che praticamente non esiste e ne è prova l'ultimo articolo che dice: « In caso di scioglimento o revoca del riconoscimento giuridico dell'Ente, il liquidatore, nominato dalle autorità competenti, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto sarà devoluto alla Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari che lo devolverà a scopi assistenziali a favore della categoria ».

Per concludere, io domando onestamente se un provvedimento del genere sia corretto dal punto di vista legislativo e costituzionale. Ripeto, sono disposto ad approvare il provvedimento nell'interesse dei veterinari, ma non posso ammettere che si giudichi il medesimo rispondente ai concetti dell'autonomia amministrativa dell'Ente interessato, che, come ho detto, nella realtà non esiste.

DE MARZI FERNANDO. I veterinari iscritti agli albi professionali sono 7.500. Di questi, circa 3.600 dipendono da Enti pubblici, per cui ricevono già un'assistenza per la quale pagano i debiti contributi; gli altri, che sono circa quattromila, sono liberi professionisti, e sono essi che verrebbero ad usufruire dell'assistenza dell'Ente che si vuol creare. Sorge quindi la preoccupazione che la maggioranza dei veterinari liberi professionisti possa amministrare a suo piacimento l'E.N.P.A.V., aumentando le contribuzioni senza tenere conto che una minoranza dei loro colleghi, quelli cioè dipendenti dagli Enti pubblici, pagano già la loro percentuale di contribuzione sugli emolumenti che percepiscono. Gradirei anche sapere come è stata sistemata la questione nel settore dei medici.

CHIAROLANZA. Anche nel settore dei medici si sono presentati problemi del genere di

quelli sollevati per i veterinari. C'erano, infatti i medici che godevano già di una assistenza ed i liberi professionisti, che non erano tutelati in nessuna maniera. La questione è stata risolta con l'istituzione di un contributo personale, indipendentemente dal fatto che il medico fruisse o meno di altra assistenza. Per i veterinari, ci troviamo a risolvere la stessa cosa: una volta fissata la misura del contributo, questo verrà versato da tutti e, naturalmente, verranno ad avvantaggiarsi coloro che già sono assistiti. Come avviene, del resto per quei medici condotti che, a forza di accumulare contributi, vengono a trovarsi in condizioni di vantaggio rispetto agli altri, agli effetti della pensione.

Quanto alla questione della non democraticità degli organi dell'istituendo Ente, concordo perfettamente con quanto ha detto l'onorevole Zaccagnini: non esistono minoranze, perché tanto i presidenti, quanto i Consigli degli Ordini sono nominati con libere elezioni e rappresentano la categoria. Io non ritengo opportuna, specie dal punto di vista economico, la creazione di organi provinciali per organismi del genere di quello che vogliamo istituire, perché sono composti da un numero limitato di associati e quindi dispongono di possibilità finanziarie ridotte.

Debbo, inoltre, dissentire da quanto ha affermato l'onorevole Maglietta, secondo il quale si creerebbe una finzione; si tratta invece di creare un Ente che ha presso a poco le stesse caratteristiche di quello già creato per i medici.

Mi dichiaro pertanto favorevole al provvedimento; l'unica cosa sulla quale non concordo è il fatto di lasciare elastica la misura del contributo.

LIZZADRI. Desidero approfittare dell'occasione per fare una dichiarazione di carattere generale, anche in riferimento alle considerazioni fatte in una seduta precedente da qualche onorevole collega su queste leggi particolari tendenti ad assicurare provvidenze a determinate categorie di lavoratori. Io, naturalmente, condivido l'opinione di coloro che vorrebbero vedere riordinata la materia nei suoi aspetti generali, ma, nell'attesa che ciò avvenga, mi sento di essere il più riformista dei riformisti. Con l'istituzione dei vari organismi autonomi in materia di assicurazioni sociali o mutualistiche, noi siamo riusciti a dare assistenza ad un'infinità di lavoratori che ne erano privi. Pertanto, personalmente, sono disposto ad approvare anche cento leggi del genere di quella in esame. Del resto, quando in un domani sarà effettivamente pos-



sibile la concretizzazione di un progetto generale ed unico, noi troveremo pronte tante diverse caselle già operanti, da inquadrare semplicemente, cosa che renderà più facile ogni soluzione.

Ciò premesso, riconosco tuttavia la validità di quanto ha detto l'onorevole Maglietta e vorrei fare una proposta per cercare di colmare, se possibile, almeno in parte la lacuna riscontrata nel disegno di legge in esame. Si potrebbe stabilire, per esempio, che l'Assemblea nazionale debba essere composta dai delegati degli ordini provinciali dei veterinari anziché dai presidenti degli Ordini stessi. In tal modo i delegati alla predetta Assemblea non sarebbero prefissati, ma verrebbero designati ogni anno dalle assemblee provinciali.

CHIAROLANZA. Condivido l'opinione manifestata dall'onorevole Lizzadri sull'approvazione di queste leggi particolari, che costituiscono tante pietre a disposizione per il giorno in cui sarà possibile costruire l'edificio. Non condivido invece la sua proposta di modificare la composizione dell'Assemblea nazionale. Trovo perfettamente logico che, come avviene nell'Ordine dei medici, siano i presidenti degli Ordini provinciali a comporre l'Assemblea nazionale, presidenti che sono eletti d'altronde dalle assemblee provinciali degli Ordini dei veterinari.

LIZZADRI. Lo scopo della mia proposta è quello di introdurre nell'istituendo Ente un minimo possibile di democrazia, stabilendo che ogni anno, alla vigilia dell'Assemblea nazionale, vengano convocate le Assemblee provinciali dei veterinari per le elezioni dei delegati all'Assemblea nazionale.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Evidentemente, per un disguido non è pervenuto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il testo elaborato dal Comitato ristretto, sottoposto oggi all'esame della Commissione. Da un rapido esame di esso mi rendo conto che alcune modifiche apportate al testo originario della proposta di legge richiedono un attento esame, onde poterne valutare appieno la portata. Chiedo, pertanto, un breve rinvio della discussione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Mi spiace del contrattempo, tuttavia mi rendo conto della esigenza manifestata dall'onorevole Sottosegretario di Stato, e pertanto non posso che accogliere la sua richiesta di rinvio rivolta alla Commissione.

Comunico alla Commissione stessa che gli onorevoli Maglietta e Lizzadri mi hanno fatto pervenire due emendamenti, rispettivamente

all'articolo 1 e all'articolo 5 del testo predisposto dal Comitato ristretto. Ai fini dell'economia dei nostri lavori, invito gli onorevoli colleghi che intendessero proporre emendamenti, a farli pervenire al più presto possibile alla segreteria della Commissione in modo che si possa provvedere a farli stampare e a farli tempestivamente distribuire.

Se non vi sono obiezioni possiamo ritenere chiusa la discussione generale e può rimanere stabilito che l'esame degli articoli è rinviato alla prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

### Sull'ordine dei lavori.

RAPELLI. Mi sia consentito di interessare l'onorevole Presidente perché venga posta all'ordine del giorno della prossima seduta la mia proposta di legge concernente il controllo degli uffici del lavoro sui licenziamenti, assegnata alla nostra Commissione in sede legislativa.

È un grosso problema che deve essere affrontato con urgenza ed io lo pongo soprattutto come questione di principio: se esiste, cioè, il dovere dell'intervento del pubblico potere verso un problema così importante.

DI MAURO. Sono d'accordo con l'onorevole Rapelli e tengo a far presente anche che ci sono altre proposte di legge presentate da questa parte e intese a regolare la questione dei licenziamenti.

Faccio la proposta che la Commissione decida fin da ora di riunirsi mercoledì prossimo per esaminare il gruppo dei provvedimenti riguardanti i licenziamenti.

Colgo l'occasione anche per fare presente l'opportunità che la nostra Commissione intensifichi i suoi lavori in modo da affrontare altri problemi che da tempo attendono di essere risolti: mi riferisco in particolare alla questione dell'aumento delle indennità per i mutilati e invalidi del lavoro. Nella categoria interessata c'è un diffuso e grave malumore per la mancata soluzione del problema, anche perché le disposizioni date dal Ministero del lavoro vengono incontro in linea provvisoria alle esigenze di un limitato gruppo di interessati. La questione potrebbe essere subito affrontata dato che il relatore, onorevole Sabatini, ha già elaborato il suo testo.

Altro problema che attende il nostro esame e sul quale abbiamo già iniziato la discussione, è quello riguardante la regolamentazione degli appalti e sub-appalti di lavoro.

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori, ha fatto delle

## LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1957

proposte e mi pare che dovremmo senz'altro riprendere la discussione a suo tempo sospesa.

È pure opportuno fissare per la entrante settimana una riunione dedicata alla questione della pensione alle casalinghe.

LIZZADRI. Mi associo alla richiesta dell'onorevole Rapelli facendo presente che esistono altre due proposte pressappoco analoghe: una dell'onorevole Novella e l'altra che porta come prima firma quella dell'onorevole Di Vittorio e poi la mia. Però sarei per una certa gradualità nello svolgimento dei nostri lavori. Ciò che dice l'onorevole Di Mauro è molto giusto: in questo scorcio di legislatura è necessario che siano affrontati e risolti i più urgenti problemi.

Come membro della Commissione d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori, debbo dichiarare che sull'argomento degli appalti di lavoro la Commissione ha emesso un documento che contiene un avvio verso la soluzione della questione degli appalti di lavoro.

ZACCAGNINI. Non ho avuto il piacere di conoscere il contenuto di quel documento. È un frutto che potrebbe arrivare a maturazione, però chiedo al Presidente di interessarsi per farci avere visione di quel documento.

PRESIDENTE. Vorrei dire che quello che mi si chiede l'ho già fatto. Ho parlato con il Presidente della Commissione d'inchiesta — onorevole Rubinacci — e gli ho chiesto se poteva intervenire ad una nostra riunione — anche se ufficialmente non possiamo invitarlo — per riferirci sui lavori compiuti.

Per quanto riguarda gli appalti e subappalti di lavoro, la competenza però è abbinata con la III Commissione Giustizia, perché si tratta di modifiche al codice civile.

Ho anche parlato con l'onorevole Tosato, Presidente della III Commissione, e siamo d'accordo che per lo meno bisogna indire al più presto una seduta delle due Commissioni riunite.

Per gli infortuni sul lavoro, le considerazioni dell'onorevole Di Mauro sono esatte. Oggi dovrei avere notizia dall'onorevole Sabatini del giorno in cui egli sarà a Roma nella

prossima settimana e quindi metteremo all'ordine del giorno il provvedimento relativo agli infortuni sul lavoro.

Per le altre osservazioni, ho preso buona nota.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori » (2888):

Presenti e votanti . . . . .	33
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	0

*La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione.*

Albizzati, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli, Bufardeci, Buttè, Calvi, Chiarolanza, Cremaschi, Dazzi, De Marzi Fernando, Diaz Laura, Di Mauro, Driussi, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Lizzadri, Maglietta, Pastore, Penazzato, Pessi, Rapelli, Santi, Scalia Vito, Scarpa, Storchi, Tognoni, Valandro Gigliola, Venegoni, Zaccagnini e Zamponi.

*In congedo.*

Mastino del Rio e Sabatini.

**La seduta termina alle 10,30.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI